

ASSOCIAZIONE MEDICAL AIR ODV

sede in via Nervesa della battaglia, 12- 21100 Varese (VA)

Verbale assemblea straordinaria n° 1/2023

Il giorno **10 DICEMBRE 2023** alle ore 20:30 presso la sede sociale si è tenuta l'Assemblea generale **straordinaria** n° 1/2023 dei soci dell'associazione Medical Air odv per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIATIVO

Assume la presidenza il Sig. Lastaria Berardino presidente pro tempore il quale, constatata la presenza di n° 15 soci su un totale di n° 15 regolarmente iscritti, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Rosignoli Jole.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente Lastaria Berardino illustra le modifiche apportate allo Statuto societario, necessarie in quanto l'Associazione Medical Air odv **è ente del terzo settore e, con richiesta di migrazione all'albo nazionale RUNTS, deve agire nel rispetto e nei limiti del D.Lgs 117/2017.**

Successivamente il presidente illustra le modifiche gestionali apportate all'organizzazione dell'associazione per una migliore e trasparente gestione generale.

Non essendoci ulteriori interventi o richieste di delucidazioni, il Presidente ne richiede l'approvazione e l'Assemblea a voti unanimi e palesi

DELIBERA

di approvare il **NUOVO STATUTO dell'associazione Medical Air odv** con n° 15 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

Alle ore 22:30 null'altro essendo da deliberare, e posto che nessuno chiede la parola, previa redazione, lettura ad unanime approvazione del presente verbale l'Assemblea è sciolta.

Il Presidente

Lastaria Berardino

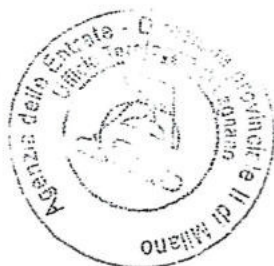
La Segretaria

Rosignoli Jole



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Il presente atto è UM 60
originale di quello registrato il 22/11/23
al n° 155P serie 3



Il Funzionario
Autore dell'atto STARDIO
Firma su provinciale

3 1559 22/12/2023

0,00 TNC23L001559000EE
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNC

Il presente è allegato all'atto reg.to
 il 22/11/13 al n. 1558

ASSOCIAZIONE MEDICAL AIR ODV

STATUTO

Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17
 Art. 18
 Art. 19
 Art. 20
 Art. 21
 Art. 22
 Art. 23
 Art. 24
 Art. 25
 Art. 26
 Art. 27
 Art. 28
 Art. 29
 Art. 30
 Art. 31
 Art. 32
 Art. 33
 Art. 34
 Art. 35
 Art. 36
 Art. 37
 Art. 38
 Art. 39
 Art. 40
 Art. 41
 Art. 42
 Art. 43
 Art. 44
 Art. 45
 Art. 46
 Art. 47
 Art. 48
 Art. 49
 Art. 50
 Art. 51
 Art. 52
 Art. 53
 Art. 54
 Art. 55
 Art. 56
 Art. 57
 Art. 58
 Art. 59
 Art. 60
 Art. 61
 Art. 62
 Art. 63
 Art. 64
 Art. 65
 Art. 66
 Art. 67
 Art. 68
 Art. 69
 Art. 70
 Art. 71
 Art. 72
 Art. 73
 Art. 74
 Art. 75
 Art. 76
 Art. 77
 Art. 78
 Art. 79
 Art. 80
 Art. 81
 Art. 82
 Art. 83
 Art. 84
 Art. 85
 Art. 86
 Art. 87
 Art. 88
 Art. 89
 Art. 90
 Art. 91
 Art. 92
 Art. 93
 Art. 94
 Art. 95
 Art. 96
 Art. 97
 Art. 98
 Art. 99
 Art. 100

Art. 1 Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata:
MEDICAL AIR ODV

di seguito, in breve, "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Varese, la sua durata è illimitata e può operare in Italia.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall' Organo di Amministrazione.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, si prefigge lo scopo di assistenza sanitaria mediante trasporto sanitario semplice a persone emodializzate e bisognose in generale.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria

Art. 3 Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e ssm., in particolare il soccorso e trasporto gratuito di ammalati, per i quali il medico abbia certificato la impossibilità di essere trasportati con mezzi comuni, al fine di effettuare cure di dialisi e generiche;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003 n. 53 e ssm., dei volontari e dei simpatizzanti e amici dell'associazione;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale per la diffusione dello spirito proprio dell'associazione, in riferimento particolare ai malati e ai loro bisogni, incluse attività generiche di promozione della cultura e della pratica del volontariato;

Art. 4 Attività

1. L'Associazione potrà svolgere inoltre, su indicazione e gestione diretta da parte dell'organo di Amministrazione, attività diverse di cui all'art. 6 CTS, ad es. attività commerciale, patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, fermo restando il vincolo della marginalità delle attività commerciali e produttive.

Per il raggiungimento dello scopo l'associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni, le Province ed altri enti pubblici territoriali, Fondazioni e/o Banche mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

1. Le Attività di cui sopra sono svolte anche in favore dei propri associati, dei loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5 Requisiti degli associati

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali,
2. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal comitato di gestione
3. L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci di due categorie:
 - Volontari, persone fisiche, che aderiscono all'Associazione prestando attività gratuita e volontaria;
 - Sostenitori, persone fisiche e giuridiche che aderiscono alla associazione versando la sola quota sociale.

Art. 6 Modalità di associazione

1. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all'interessato comprovando la incompatibilità del richiedente con gli scopi della associazione.
2. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea;
2. La quota associativa è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dallo statuto non oltre il 31 Ottobre.
3. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri, escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, previa richiesta scritta;
 - c) di partecipare alle attività promosse dalla Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, dimissioni, recesso volontario o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento presentare dimissioni o recedere volontariamente senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione entro trenta giorni dal termine di ciascun anno solare. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, con le modalità previste dall'art. 6 del presente statuto.
4. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure da beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dalla Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. È prevista la tenuta del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10 Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - l'organo di amministrazione;
 - il Presidente;ed hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti possono essere rieletti.
2. Fatta eccezione per l'organo di Amministrazione, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto

3. l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. i soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare un solo socio
5. non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica alla data in cui l'Organo di Amministrazione convoca l'Assemblea.

Art. 12 Competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) rettificare e proporre l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. l'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della associazione.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata, presso la sede sociale, dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria, entro ogni 30 Aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione e comunque ogni qualvolta si renda necessario per esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione tramite lettera consegnata a mano con ricevuta o con altro mezzo anche elettronico comunicato e autorizzato dal socio, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio e per delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
4. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sulla attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
5. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
6. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
7. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede della associazione e trascritti nel libro delle assemblee dei soci e può essere visionato, in sede, da tutti i soci. La decisione dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria, in ogni grado di convocazione, è validamente costituita con quattro quinti (4/5) degli aventi diritto. In entrambi i casi non è ammesso l'utilizzo delle deleghe.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o scioglimento e liquidazione dell'associazione o alla sua fusione o scissione.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti, iscritti nell'apposito libro dei soci, e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti, iscritti nell'apposito libro dei soci, e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

Art. 16 Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo della associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte né Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da quattro (4) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti l'Organo d'Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica per la durata di cinque (5) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 17 Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) Compire tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) Proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sulla attività svolta;
- h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) Deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) Eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- m) Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;
- o) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- p) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 18 Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dell'organo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre (3) volte consecutive. Eventuali sostituzioni per decadenza di alcuni componenti dell'Organo di Amministrazione possono essere effettuate solo attraverso la surroga attingendo alle graduatorie dei primi non eletti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera o tramite il gruppo social ufficiale della Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro (4) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo ($1/3$) dei componenti. In tale seconda ipotesi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono partecipare invitati esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti;
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 19 Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dell'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica cinque (5) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate, qualsiasi operazione economica finanziaria da parte dell'Organo di Amministrazione deve essere convalidata dalle firme di 2 componenti su 3 preventivamente depositate presso gli istituti competenti
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa,
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'organo di Amministrazione;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
3. in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente;
4. di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 Il Segretario

1. il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nelle limiti previsti dall' art. 22 comma 5.

Art. 21 Organo di controllo e Revisione Legale

L' Organo di Controllo e Revisione Legale non è previsto essendo l'Associazione in assenza dei requisiti dell'art. 30 del DL del 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 22 Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al DL n. 28 del 04.03.2010. il Regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 del D.L. 28/2010. Il preventivo effettivo sperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente alla

controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire all' Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 23 Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - Il libro degli associati;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
2. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni;
3. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e da segretario;
4. Gli associati hanno il diritto di esaminare, presso la sede, i libri sociali previa richiesta scritta e motivata all' Organo competente con un preavviso di 15 gg. È vietato copiare, fotografare in parte o in toto i libri sociali.

Art. 24 Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate;
 - Quote sociali;
 - Contributi pubblici;
 - Contributi privati;
 - Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - Rendite patrimoniali;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
 - Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79 comma 2;
 - Entrate derivante da attività effettuate ai sensi del c.6 art.85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impegno di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili della Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall' art. 13 e dall' art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26 Esercizio sociale

1. L' esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo;
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall' Organo di Amministrazione e devono essere approvati dalla Assemblea entro il 30 Aprile successivo alla chiusura dell'esercizio
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive modifiche;
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico, e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte:

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua;
6. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma delle attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dalla Assemblea.
8. Il Bilancio sociale è adeguatamente pubblicizzato in base all'art. 14 CTS.

Art. 27 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 117/2017;
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

Art. 28 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Art. 29 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

